



Parte seconda - N. 165

Anno 43

5 ottobre 2012

N. 202

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 OTTOBRE 2012, N. 1409

Approvazione delle “Modalità di accesso all’offerta formativa di IeFP da parte degli apprendisti minorenni assunti con contratto di apprendistato ex art. 3 - DLgs 167/11”, in attuazione della DGR 775/12 e s.m. 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 OTTOBRE 2012, N. 1410

Approvazione delle “Disposizioni per la richiesta di incentivi alle imprese per l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca” di cui all’Allegato 3) della DGR 775/12 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 OTTOBRE 2012, N. 1409

Approvazione delle "Modalità di accesso all'offerta formativa di IeFP da parte degli apprendisti minorenni assunti con contratto di apprendistato ex art. 3 - DLgs 167/11", in attuazione della DGR 775/12 e s.m.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– il DLgs n. 167 del 14/9/2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”, ed in particolare l'art. 3 “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”;

– la L.R. n. 5 del 30/6/2011 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”, ed in particolare l'art. 3 “Principi e finalità del sistema” che stabilisce che “le finalità del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono, tra l'altro, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori;

– la L.R. n. 12 del 30/6/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m., ed in particolare l'Art. 36 “Formazione degli apprendisti”;

– la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n. 296/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296). (Prot. n. 10158 del 29/3/2011)” che individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;

– l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2012, che prevede che i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, sono le figure nazionali di cui all'art. 18 comma 1, lettera d), del DLgs 226/05, così come definite nel sopra richiamato Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

– n. 1043 del 23 luglio 2012 “Azione regionale per l'integrazione progettuale operativa di supporto al Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale per il triennio a qualifica 2012/2014.”;

– n. 775 del 11 giugno 2012 “Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al DLgs 14 settembre 2011, n. 167 – Testo Unico dell'Apprendistato, a norma dell'art.1, c.30, della L. 24/12/2007, n. 247”, laddove all'allegato 1., “L'apprendistato dell'Emilia-Romagna per conoscere e per crescere”, parte integrante e sostanziale della stessa, in particolare prevede che:

- in prima attuazione agli apprendisti per la qualifica e per il

diploma professionale si renda disponibile l'offerta formativa oggi prevista per il sistema di IeFP,

- sono previste 1000 ore di ‘formazione’ formale annue secondo lo standard definito dalla Regione per i percorsi di IeFP, di cui n. 650 da realizzarsi all'esterno dell'azienda,

- per ciascun apprendista venga predisposto dal datore di lavoro insieme con il Soggetto formativo accreditato, il Piano Formativo Individuale in cui vengono individuate le competenze da conseguire attraverso la formazione (esterna o interna all'azienda) e, se possibile, le competenze da acquisire attraverso l'esperienza, tenendo conto delle conoscenze possedute dall'apprendista al momento dell'avvio del percorso formativo;

– n. 860 del 25 maggio 2012 “Presenza d'atto della sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra la Regione, Università e Partecipazioni sociali per la regolamentazione regionale dell'apprendistato di alta formazione e precisazioni in merito alla DGR 775/12 di attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al DLgs 167/11”;

– n. 133 del 6 febbraio 2012 “Ricognizione degli esiti delle procedure di selezione espletate dalle Amministrazioni provinciali in attuazione di quanto previsto dalla DGR 151/11, per l'a.s. 2012-2013 - elenco dei soggetti selezionati e della relativa offerta formativa.”;

– n. 533 del 18 aprile 2011 “Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013 a supporto dei soggetti del Sistema IeFP.”

– n. 1776 del 22 novembre 2010 “Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010” e ss.mm.;

– n. 105 dell'1 febbraio 2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 11/2/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005, N. 265.” e ss.mm.;

– n. 1119 del 26 luglio 2010 “Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi costi unitari standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE n. 396/2009. Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011”;

– n. 767 del 11 giugno 2012 “Approvazione dell'Allegato A) a modifica ed integrazione dell'Allegato 2) di cui alla DGR 1119/10;

Considerato che la Regione, attraverso l'azione regionale, di cui alla propria deliberazione 533/11 sopra richiamata, ha inteso finanziare un'azione di supporto ai soggetti della IeFP, attraverso azioni di sostegno e riallineamento, con lo scopo di assicurare agli allievi di tutti i percorsi il conseguimento di competenze di base e delle Unità di Competenza previste dalle qualifiche regionali collegate alle figure nazionali, del successo formativo all'interno dei percorsi prescelti;

Considerato inoltre che la Regione stessa, con la propria deliberazione 1043/12 sopra citata, dà continuità all'azione regionale approvata e finanziata al R.T.I., con capogruppo mandataria l'Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale – A.E.C.A. con sede in Bologna, costituitasi con atto notarile Rep. n. 365.685 raccolta n. 24.649 del 12/10/2011;

Ritenuto opportuno approvare le “Modalità di accesso all’offerta formativa di IeFP da parte degli apprendisti minorenni assunti con contratto di apprendistato *ex art. 3 – DLgs. 167/11*”, di cui all’Allegato 1. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di favorire agli apprendisti di età non superiore a 18 anni assunti presso sedi operative in Emilia-Romagna a decorrere dal 26 aprile 2012, di accedere all’offerta formativa di cui alla propria deliberazione n. 775/12 sopra richiamata; ad essi destinata;

Ritenuto infine individuare nella R.T.I. con capogruppo mandataria l’Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale – A.E.C.A. con sede in Bologna, il soggetto formativo incaricato di agevolare e favorire l’inserimento dei suddetti apprendisti minorenni nei percorsi più idonei rispetto alle caratteristiche soggettive degli stessi;

Tenuto conto che:

– il finanziamento delle attività di cui al sopra citato Allegato 1), si intende già parzialmente coperto a carico del finanziamento dei percorsi formativi IeFP nell’ambito dei quali gli apprendisti assolveranno i propri percorsi formativi;

– il costo standard annuale di Euro 817,00 per ogni apprendista che abbia conseguito “successo formativo”, sarà applicato per il finanziamento delle attività formative dell’apprendistato attraverso le risorse nazionali;

Viste le Leggi regionali:

– L.R. 40/01 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

– L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– 1057/06 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

– 1663/06 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

– 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;

– 1377/10 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, e successiva rettifica;

– 2060/10 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta

regionale in scadenza al 31/12/2010;

– 1222/11 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

– 1642/11 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;

– 221/12 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi;

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. approvare l’Allegato 1. “Modalità di accesso all’offerta formativa di IeFP da parte degli apprendisti minorenni assunti con contratto di apprendistato *ex art. 3 – DLgs 167/11*, di cui alla DGR 775/12 e s.m. “, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. individuare nel R.T.I. con capogruppo mandataria l’Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale – A.E.C.A. con sede in Bologna, il soggetto formativo incaricato di agevolare e favorire l’inserimento dei suddetti apprendisti minorenni nei percorsi più idonei rispetto alle caratteristiche soggettive degli stessi;

3. di stabilire che le attività di cui all’Allegato 1) sopra citato saranno finanziate attraverso le risorse nazionali per il finanziamento delle attività formative dell’apprendistato, riconoscendo il costo standard annuale di Euro 817,00 per ogni apprendista che abbia conseguito “successo formativo” e che il Responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle attività realizzate nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro provvederà con propri successivi atti:

- all’assunzione dell’obbligazione contabile per il finanziamento delle attività in parola, nonché alla liquidazione dei relativi importi sulla base delle modalità sopra individuate;

- alla definizione delle procedure e delle modalità di controllo della frequenza degli apprendisti minorenni alle attività formative di Istruzione e Formazione professionale di cui alla propria deliberazione 775/12, richiamata in premessa;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1.**“Modalità di accesso all’offerta formativa di leFP da parte degli apprendisti minorenni assunti con contratto di apprendistato ex art. 3 – D.lgs. 167/2011, di cui alla DGR 775/2012 e s.m. “**

Con deliberazione della Giunta regionale n. 775 dell’11 giugno 2012 “Attuazione delle norme sull’apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 – Testo Unico dell’Apprendistato, a norma dell’art. 1, c. 30, della L. 24/12/2007, n. 247” e successiva modifica ed integrazione, la Regione Emilia-Romagna, ha previsto per gli apprendisti di età non superiore a 18 anni assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in particolare, quanto segue:

- si fa riferimento alle qualifiche professionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale regionale correlate con le figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010” e ss.mm. ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1776 del 22 novembre 2010 e ss.mm.;
- in prima attuazione agli apprendisti per la qualifica e per il diploma professionale di età non superiore a 18 anni, si rende disponibile l’offerta formativa oggi prevista per il sistema di leFP,
- le attività di leFP, già programmate e rivolte a giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione-formazione e conseguire una qualifica, costituiscono una opportunità formativa, da adeguare e contestualizzare, anche per gli apprendisti che presentano gli stessi requisiti,
- sono previste 1.000 ore di ‘formazione’ formale annue secondo lo standard definito dalla Regione per i percorsi di leFP, di cui n. 650 da realizzarsi all’esterno dell’azienda”,
- per ciascun apprendista viene predisposto dal datore di lavoro insieme con il Soggetto formativo accreditato, il Piano Formativo Individuale in cui vengono individuate le competenze da conseguire attraverso la formazione (esterna o interna all’azienda) e, se possibile, le competenze da acquisire attraverso l’esperienza, tenendo conto delle conoscenze possedute dall’apprendista al momento dell’avvio del percorso formativo,
- nella formazione vengono sviluppate le competenze di “base” e “tecnico-professionali” previste dall’Accordo Stato/Regioni del 27/7/2011 ed i “saperi e le competenze” relative all’obbligo di istruzione previste dal D.M. n. 139/2007,
- la formazione si realizza:
 - tenendo in massimo conto le caratteristiche dei giovani (età, presumibili insuccessi scolastici e incertezza del “progetto professionale”...),
 - con modalità tali da massimizzare l’apprendimento da parte degli apprendisti, facilitandone la presenza in aula e una motivata partecipazione e, al contempo, minimizzare i disagi per l’azienda di collocazione,
- viene valorizzata la competenza degli enti di formazione impegnati nella formazione di questi giovani (enti accreditati per la formazione in obbligo formativo, specifica per l’obbligo di istruzione – DGR n. 177/03 e successive modifiche e integrazioni,
- la certificazione al termine del percorso formativo è obbligatoria. Le competenze acquisite dall’apprendista vengono certificate secondo le modalità che saranno definite sulla base di quanto previsto dalla L.R. 5/2011. Il titolo rilasciato in esito alla formazione è costituito da una Qualifica regionale correlata alle figure definite a livello nazionale.

Gli apprendisti minorenni, **assunti a decorrere dal 26 aprile 2012**, ed i loro datori di lavoro si rivolgono al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con capogruppo la mandataria Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale – A.E.C.A. con sede in Bologna, costituitasi con atto notarile rep. n. 365.685 raccolta n. 24.649 del 12/10/2011, di seguito definito R.T.I., per definire il percorso formativo personalizzato per l’apprendista, sulla base delle caratteristiche professionali e delle conoscenze scolastiche dell’apprendista stesso.

I riferimenti del R.T.I. sopra citato saranno resi disponibile nell'apposita sezione dedicata all'apprendistato del sito www.formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it.

Per la definizione del percorso formativo il R.T.I. dovrà tenere conto della vicinanza territoriale della sede di formazione alla sede di lavoro, della coerenza con la qualifica contrattuale dell'apprendista, della capacità organizzativa del datore di lavoro e dell'Ente di formazione che realizzerà il percorso stesso.

Il percorso formativo ha durata biennale ed è costituito da 1.000 ore di formazione "formale" annue, di cui n. 650 da realizzarsi all'esterno dell'azienda.

Il R.T.I. dovrà dare comunicazione alla Regione Emilia-Romagna degli apprendisti avviati al percorso formativo di cui sopra, con le modalità che verranno definite dal Servizio di Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione interna ed esterna. Eventuali assenze sono ammesse solo in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione, sia interna che esterna all'azienda. Rientrano nei casi di impossibilità:

- malattia
- infortunio
- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
- cause di forza maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.

Tali assenze dovranno essere debitamente documentati al fine del riconoscimento del percorso formativo che dovrà risultare documentato al 100% (frequenze + eventuali assenze per i suddetti motivi);

Per l'evidenza della partecipazione dell'apprendista alle attività formative individuali o d'aula si applicano le modalità di registrazione delle presenze di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 105/2010 e ss.mm.

Il percorso formativo, essendo rivolto ad apprendisti minorenni, ha durata biennale e comunque fino al conseguimento della qualifica professionale.

Al termine del percorso formativo di ogni apprendista A.E.C.A. avvierà le procedure di certificazione della qualifica all'interno delle sezioni di esame già definite o che saranno attivate dai soggetti componenti del R.T.I. individuato con Deliberazione di Giunta regionale n. 928/2011.

Per ogni annualità frequentata con successo formativo, così come definito dalla D.G.R. n. 1119 del 26/07/2010 e successive modifiche - di seguito riportato - viene riconosciuto al R.T.I. un finanziamento di 817,00 Euro per apprendista.

Sono considerati finanziabili a consuntivo i partecipanti effettivi, per i quali può dirsi conseguito successo formativo vale a dire:

1. i partecipanti del primo anno realizzato presso l'Ente di Formazione professionale che abbiano maturato le competenze necessarie per iscriversi all'annualità successiva, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Classe;
 2. i partecipanti del secondo anno realizzato presso l'Ente di Formazione professionale che abbiano concluso il triennio formativo con il conseguimento del certificato di qualifica;
 3. i partecipanti disabili certificati (*ex Lege* 104/92) di entrambe le annualità che abbiano conseguito gli obiettivi formativi previsti nel proprio piano individualizzato secondo quanto deliberato dal Consiglio di Classe.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 OTTOBRE 2012, N. 1410

Approvazione delle "Disposizioni per la richiesta di incentivi alle imprese per l'assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca" di cui all'Allegato 3) della DGR 775/12

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il DLgs 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.";

Richiamate:

– la propria deliberazione 105/10 recante "Revisione alle Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/2/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005 n. 265 e s.i." e successiva modifica;

– la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/3/2011 recante "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011 n. 296)";

Visto altresì il "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" siglato il 30/11/2011 fra Regione Emilia-Romagna, l'UPI, l'ANCI, l'UNCEM e la Lega Autonomie regionali, Unioncamere, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali regionali, ABI e il Forum del Terzo settore, che prevede per l'anno 2012 una incentivo alle imprese che assumeranno giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e con il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

– n. 413 del 10 aprile 2012 recante "Piano per l'accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa in attuazione del 'Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva' del 30/11/2011 – Approvazione di un Piano di intervento e dei dispositivi di prima attuazione" che all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, approva gli interventi per l'occupazione dei giovani in attuazione del succitato Patto ed in particolare prevede che:

- al punto 2.1 "Giovani fino a 25 anni sprovvisti di titolo di qualifica o di diploma"

Tipologia contrattuale di accesso: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Per le assunzioni di giovani tra i 18 e i 25 anni che avverranno nel corso del 2012 viene riconosciuto all'impresa un incentivo legato alla formazione ed è valorizzato in funzione della durata prevista per il percorso formativo. Tale incentivo si configura quale aiuto di stato.";

- al punto 2.3 "Giovani fino a 29 anni in possesso di un diploma o di una laurea"

Tipologia contrattuale di accesso: apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per le assunzioni che avverranno nel corso del 2012 con

contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca per l'acquisizione di una laurea o di un titolo post universitario viene riconosciuto all'impresa un incentivo legato alla formazione ed è valorizzato in funzione della durata prevista per il percorso formativo. Tale incentivo si configura quale aiuto di stato.";

– n. 775 dell'11 giugno 2012 "Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, c. 30, della L. 24/12/2007, n. 247.", ed in particolare il punto 3. del dispositivo di approvazione degli incentivi all'assunzione per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca e l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

– 332/07 con la quale la Regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;

– 1915/09 che modifica la DGR 1968/08 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008";

– 1916/09 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 800/2008";

Tenuto conto che il contratto di apprendistato è uno strumento fondamentale per favorire l'occupazione dei giovani, sviluppa competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi e affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo ed in particolare:

– l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale rappresenta una opportunità per i giovani con bassa scolarità di poter acquisire un titolo professionale riconosciuto a livello nazionale,

– l'apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato al conseguimento di titoli universitari;

Dato atto che per la copertura finanziaria dei suddetti interventi saranno utilizzate le risorse nazionali sull'apprendistato;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione alle proprie deliberazioni 413/12 e 775/12, di:

– approvare l'allegato 1. "Disposizioni per la richiesta di incentivi alle imprese per l'assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– stabilire che il Responsabile del Servizio Lavoro procederà, con propria determinazione, ad approvare l'elenco delle domande di incentivi per l'assunzione di giovani con i contratti di apprendistato per la qualifica e di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui ai punti 2.1 e 2.3 dell'Allegato 1) della propria deliberazione n. 413/2012 sopra richiamata, previa istruttoria formale effettuata dal Servizio Lavoro, volta a verificare la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle modalità e dei termini di cui al sopra citato Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– stabilire altresì che con successivi provvedimenti il Responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della Formazione e del Lavoro provvederà all'assunzione dell'obbligazione contabile e alla liquidazione dell'importo degli incentivi individuati all'allegato 3. della propria deliberazione n. 775/2012 sopra citata;

Viste le Leggi regionali:

– L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– 1057/06 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

– 1663/06 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

– 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/007.” e ss.mm.;

– 1377 del 20/9/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettifica dalla deliberazione di G.R. 1950/010;

– 2060/10 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;

– 1222/11 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01/08/2011)”;

– 1642 14/11/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;

– n. 221 del 27/02/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi;

delibera:

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. approvare l’Allegato 1. “Disposizioni per la richiesta di incentivi alle imprese per l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione e di ricerca”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. ribadire che per il finanziamento delle attività di cui all’Allegato 1) sopra citato, si provvederà attraverso le risorse nazionali per il finanziamento delle attività formative dell’apprendistato;

3. stabilire che:

- il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà, con propria determinazione, ad approvare l’elenco delle domande di incentivi per l’assunzione di giovani con i contratti di apprendistato per la qualifica e di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui ai punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato 1) della propria deliberazione n. 413/2012 richiamata in premessa, previa istruttoria formale effettuata dal Servizio Lavoro, volta a verificare la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle modalità e dei termini di cui all’Allegato 1., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, citato al precedente punto 1);
- il Responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle attività realizzate nell’ambito delle politiche della Formazione e del Lavoro provvederà con provvedimenti successivi, all’assunzione dell’obbligo contabile e alla liquidazione dell’importo degli incentivi di cui sopra, con le modalità di cui all’Allegato 1. sopra richiamato;

4. pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato**DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE E DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA****Premessa**

Le criticità e le difficoltà che incontrano i giovani ad entrare in modo qualificato nel mercato del lavoro richiedono un intervento straordinario.

Il sistema economico, anche nell'attuale contesto, manifesta la necessità e dichiara un fabbisogno non coperto, di personale altamente specializzato e qualificato a diversi livelli.

Nell'ambito della normativa nazionale la Regione, per rispondere a tale domanda, è orientata alla costruzione di un sistema della formazione dedicata agli apprendisti che sviluppa competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi e che affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo.

L'intervento in materia di apprendistato di cui alla D.G.R. n. 775 dell'11 giugno 2012 e s.m., rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione Emilia-Romagna dà concretezza alle strategie ed agli obiettivi di crescita occupazionale definiti dal "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" del 30 novembre 2011. Si vuole promuovere nei confronti delle imprese dell'Emilia-Romagna, attraverso l'individuazione di incentivi, l'attivazione di tipologie di contratti di apprendistato per far conseguire ai giovani apprendisti un titolo universitario o una qualifica professionale.

Le azioni si rivolgono a datori di lavoro privati di tutti i settori di attività che assumono giovani con il contratto di apprendistato:

- per la qualifica professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167,
- di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167

Le Disposizioni per l'attuazione della misura di incentivazione si suddividono in cinque parti e precisamente:

- Parte I: i requisiti dei giovani da assumere, i criteri di accesso agli incentivi, la tipologia e l'entità degli incentivi, le risorse disponibili;
- Parte II: i requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e i criteri per l'accesso;
- Parte III: le modalità di presentazione delle domande di incentivo e le relative procedure amministrative;
- Parte IV: le modalità di liquidazione dell'incentivo;
- Parte V: il monitoraggio e controllo;
- Parte VI: la disciplina comunitaria di riferimento.

PARTE I

Requisiti dei giovani da assumere. Criteri di accesso agli incentivi. Tipologia ed entità degli incentivi. Risorse disponibili

Requisiti dei giovani da assumere.

Le azioni per l'assunzione si rivolgono a giovani:

- tra i 18 e i 25 anni sprovvisti di titolo di qualifica o di diploma, assunti con contratto di apprendistato per la qualifica professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167;
- laureandi o laureati assunti con contratto di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167. I contratti di alto apprendistato e di ricerca dovranno essere stipulati a seguito di convenzione sottoscritta tra sottoscritta tra datore di lavoro e Ateneo in conformità con i Protocolli d'Intesa tra Regione, Atenei e Parti sociali del 19 giugno 2012 di cui alla DGR n. 860/2012.

I giovani destinatari devono essere cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Criteri di accesso agli incentivi

Le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale o di alta formazione e di ricerca sono quelle realizzate **nel periodo compreso fra il 26/04/2012 (data indicata dall'art. 7, comma 7 del D.lgs. 167/2011 come termine del periodo transitorio) e il 31/12/2012.**

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale o di alta formazione e di ricerca deve essere instaurato in Emilia Romagna precedentemente alla presentazione della domanda di incentivo e deve avere una durata di cui alla normativa nazionale e/o regionale, come di seguito specificato:

Contratti di alto apprendistato per il conseguimento del titolo di:

Dottorato di ricerca: minimo 24 mesi, massimo 48 mesi

Master di primo o secondo livello: minimo 12 mesi, massimo 24 mesi

Laurea: minimo 24 mesi, massimo 36 mesi

Qualifica professionale: 36 mesi

Tipologie ed entità degli incentivi.

Tipologia di incentivo: incentivo all'assunzione.

Qui di seguito sono evidenziati gli importi totali degli incentivi per ogni tipologia di titolo da conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato:

Dottorato di ricerca: Euro 3.720 per l'assunzione di apprendisti uomini e Euro 4.320 per apprendiste donne,

Master: Euro 4.960 per l'assunzione di apprendisti uomini e Euro 5.560 per apprendiste donne,

Laurea: Euro 4.440 per l'assunzione di apprendisti uomini e Euro 5.040 per apprendiste donne,

Qualifica professionale: Euro 5.400 per l'assunzione di apprendisti uomini e Euro 6.000 per apprendiste donne.

Gli importi indicati devono comunque corrispondere al massimo al 50% della retribuzione globale effettivamente pagata dal datore di lavoro durante i primi 12 mesi successivi all'assunzione, pena la rideterminazione in riduzione del contributo concesso.

Gli importi suddetti sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute da applicarsi sul contributo erogato.

Gli importi indicati non possono in ogni caso superare l'intensità del 50% del salario globale effettivamente pagato dal datore di lavoro durante i primi 12 mesi successivi all'assunzione, pena la rideterminazione del contributo e il recupero della parte eccedente.

A prescindere dall'intensità che l'aiuto erogato rappresenta, le imprese beneficiarie non possono chiedere (e quindi ricevere) altri aiuti di Stato, nel senso dell'articolo 107.1 TFUE, a valere sul costo salariale del lavoratore assunto con il contratto in apprendistato di cui alle presenti disposizioni. Lo sgravio generale dei contributi sociali nel caso dell'assunzione di apprendisti non rappresenta, tuttavia, una misura di aiuto di Stato, in quanto si applica nella stessa misura a tutti gli operatori economici presenti sul territorio nazionale in maniera automatica. Le imprese beneficiarie degli aiuti erogati a valere sulle presenti disposizioni potranno quindi richiedere e ricevere questo tipo di sgravio generale.

Per quanto riguarda le imprese localizzate in aree colpite dal terremoto, queste possono al contrario chiedere e ricevere altri aiuti di Stato a valere su altri regimi esentati, notificati o in "de minimis", purchè il totale degli aiuti cumulati non superi il 50% del salario globale effettivamente pagato dal datore di lavoro durante i primi 12 mesi successivi all'assunzione e a condizione che il lavoratore rimanga presso l'impresa o la sede beneficiaria, pena la rideterminazione del contributo e il recupero della parte eccedente.

Risorse disponibili

Le risorse pubbliche disponibili per l'erogazione degli incentivi sono le risorse nazionali per l'apprendistato.

PARTE II

Requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso.

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione tutti i datori di lavoro privati operanti in tutti i settori di attività, ad eccezione di quelli indicati nei capitoli relativi alla disciplina degli aiuti di Stato applicabile al caso concreto.

Nelle presenti Disposizioni il termine imprese verrà di seguito utilizzato per designare i datori di lavoro di cui al precedente capoverso.

Per avere diritto agli incentivi per l'assunzione le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

1. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, in regola con i versamenti contributivi;
2. Essere in regola con le normativa di cui alla legge 68/1999 e al D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione del CCNL di riferimento;

Inoltre le imprese dovranno mantenere il contratto di lavoro oggetto dell'incentivo fino al termine del periodo formativo o comunque fino al conseguimento del titolo nel caso avvenga prima di tale termine, ad eccezione dei casi di recesso per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

PARTE III

Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative.

Le domande di richiesta di incentivo per le assunzioni, effettuate nel periodo compreso fra il **26/04/2012 e il 31/12/2012**, di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale o di alta formazione e di ricerca di cui alle presenti Disposizioni, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e corredate da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo. Sono esentati dall'obbligo del bollo i datori di lavoro dei territori colpiti dal sisma ai sensi dell'art. 8, co. 15-ter della Legge 122/2012. Nel caso di assunzione di apprendisti con il **contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011**, alla domanda di richiesta dovrà essere allegata copia della **convenzione** sottoscritta tra il datore di lavoro e l'Ateneo.

La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e fino al 31/1/2013, termine ultimo di presentazione delle domande.

Le domande dovranno pervenire al **Servizio Lavoro** della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna, compilate sulla modulistica predisposta dal Servizio Lavoro regionale, comprensiva dell'informativa dei dati personali di cui all'art. 13 del D.lgs. 195/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", utilizzando le seguenti modalità:

- Consegna a mano tramite incaricato del soggetto richiedente;
- Spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate (fa fede la data di spedizione);
- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le domande dovranno essere spedite entro il 31/1/2013, pena la loro non ricevibilità. Le domande consegnate a mano dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Servizio Lavoro – in Viale Aldo Moro, 38 – Bologna, 7° piano, stanza 714 - tassativamente entro le ore 12 **del 31/1/2013**, pena la loro non ricevibilità.

La modulistica sarà scaricabile dal sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it>.

Le domande di incentivo dovranno contenere:

1. Dati identificativi del richiedente con allegata autodichiarazione attestante alla data di presentazione della medesima di essere in possesso dei requisiti per beneficiare dell'incentivo;
2. Dati anagrafici dell'apprendista assunto/a;
3. Indicazione della tipologia di apprendistato e dati del rapporto di lavoro, compresa la sede di lavoro, la data di assunzione e data del termine del periodo formativo del contratto di apprendistato.

Le domande di incentivi ammissibili e non ammissibili al finanziamento, saranno approvate dal Responsabile del Servizio Lavoro con proprie determinazioni, previa istruttoria formale del Servizio Lavoro volta a verificare la completezza delle domande presentate. Tali atti saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>.

PARTE IV

Modalità di liquidazione dell'incentivo

Le imprese, nel caso siano ammesse agli incentivi, potranno presentare la domanda di liquidazione attenendosi ad una delle seguenti modalità:

- **richiesta di liquidazione immediata dell'incentivo**, mediante la presentazione di apposita garanzia fidejussoria - redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 – di importo pari al valore complessivo degli incentivi assegnati, relativamente al periodo di riferimento, a garanzia di un'eventuale istanza di revoca e conseguente restituzione degli importi, istruita dall'amministrazione regionale a seguito di mancato rispetto dei criteri di mantenimento dell'incentivo;
- **richiesta di liquidazione al termine**: l'impresa potrà presentare la domanda di liquidazione al termine del periodo formativo ovvero al conseguimento del titolo nel caso avvenga prima del termine, previo esito positivo dei controlli di conformità effettuati dall'Amministrazione Regionale.

Modalità di Pagamento dell'incentivo

Le modalità di pagamento dell'Incentivo saranno subordinate alla modalità di liquidazione prescelta dall'impresa, ovvero:

- **nel caso di presentazione di richiesta di liquidazione immediata dell'incentivo**, la Regione verifica la conformità della garanzia fideiussoria presentata e liquida l'importo dell'intero incentivo. Allo scadere del periodo minimo di vigenza del contratto, sulla base della tipologia di riferimento, la regione effettua i controlli per verificare il rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'incentivo. Nel caso di esito positivo del controllo, l'Amministrazione regionale svincola la fidejussione;
- **nel caso di presentazione di richiesta di liquidazione al termine**, allo scadere del periodo minimo di vigenza del contratto, il Servizio Lavoro dell'Amministrazione Regionale effettua i controlli di conformità al fine di verificare il mantenimento dei requisiti. Nel caso di esito positivo del controllo, si procederà con la liquidazione dell'importo previsto.

Nel caso di interruzione del contratto prima del periodo minimo di vigenza, nonché prima del conseguimento del titolo, è prevista la revoca del finanziamento e la conseguente restituzione degli importi nel caso di erogazione anticipata.

Qualora l'interruzione del contratto avvenga per giusta causa ovvero per cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa debitamente documentate, il contributo viene erogato riproporzionando l'importo complessivo per i mesi di effettiva durata del contratto. Non verrà riconosciuto alcun importo se la durata effettiva del contratto è inferiore a sei mesi.

PARTE V

Monitoraggio e controllo.

La Regione Emilia-Romagna – Servizio Lavoro elaborerà e diffonderà un report di monitoraggio dell’andamento delle assunzioni e del mantenimento in organico degli apprendisti assunti/e, nonché delle eventuali revoche degli incentivi che siano state adottate a seguito sia del venir meno del requisito del mantenimento in organico, sia in presenza di dati e elementi contenuti nelle autodichiarazioni che in sede di controllo risultino falsi o mendaci.

Gli esiti dei report di monitoraggio saranno resi noti e condivisi con le parti sociali.

Il Servizio Lavoro provvederà, anche ai fini dell’elaborazione di tali report, a verificare presso i Centri per l’Impiego competente il permanere del possesso del requisito del mantenimento in organico.

Le somme oggetto dei provvedimenti di revoca dovranno essere restituite alla Regione e garantite da apposita garanzia fidejussoria, così come specificato nella precedente Parte IV “Modalità di liquidazione dell’incentivo”.

PARTE VI

Disciplina comunitaria di riferimento

Premessa

Le specificazioni di seguito riportate rappresentano la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile agli incentivi previsti dalle presenti Disposizioni.

Applicazione della disciplina comunitaria.

La disciplina sull’erogazione degli incentivi previsti dalle presenti Disposizioni opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato: quindi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (‘Regolamento generale di esenzione per categoria’) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.8.2008 serie L n. 214, (DGR n. 1916/09) e del Regolamento (CE) n. 1998/2006, che consente aiuti alle imprese definiti “d’importanza minore” (c.d. “de minimis”),(di cui anche alla DGR n. 332/07).

Articolo 1: Esclusioni dai benefici.

Nessun tipo di contributo a valere sulle presenti Disposizioni potrà essere erogato a:

- Imprese in crisi;¹
- Imprese operanti nel settore carboniero.²

Articolo 2: Condizioni di applicazione del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008.

1. Aiuti all'assunzione conformi al Regolamento generale di esenzione possono erogarsi solo a fronte dell'assunzione di lavoratori svantaggiati³ e solo se detta assunzione determina un aumento netto dei lavoratori "svantaggiati" presenti presso l'impresa beneficiaria.

¹ Ai fini dell'applicazione del Regolamento de minimis (Reg. 1998/2006), per imprese in crisi devono intendersi quelle così definite dagli Orientamenti comunitari applicabili (GU serie C 244 del 1.10.2004). Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale di esenzione (Reg. 800/2008), la definizione indicata dagli Orientamenti sopra menzionati deve utilizzarsi solo nel caso delle grandi imprese. Per le piccole e medie imprese, invece, il Regolamento generale di esenzione 800/2008 contiene all'articolo 1, n. 7 una definizione propria alla quale dovrà quindi farsi riferimento. Riportiamo, di seguito, la parte rilevante di detta norma:

"[...] per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

² Facendo riferimento alla classificazione ATECO 2007, si tratta delle imprese registrate con uno dei seguenti settori di attività :

- B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
- 05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE
- 09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
- 09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
- 09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

³ Sono da intendersi quali lavoratori svantaggiati:

1. disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 297/02, oppure in mobilità da almeno 6 mesi, sospesi dall'occupazione da almeno 6 mesi in base alle liste d'iscrizione ai centri per l'impiego. Il periodo minimo di 6 mesi può derivare anche da un combinazione dei tre casi precedenti;
2. disoccupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
3. disoccupati e inoccupati che hanno superato i 50 anni di età;
4. adulti disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico;
5. disoccupati o inoccupati donne per le quali è richiesta l'assunzione da parte di imprese attive nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
6. disoccupati ai sensi del D.Lgs. 297/02 appartenenti alla minoranza rom.

2. A norma del Regolamento generale di esenzione, nessuna impresa potrà beneficiare di aiuti erogati a fronte della totalità delle assunzioni di lavoratori svantaggiati per un'entità superiore ai 5 milioni di euro per anno. Il pagamento dell'aiuto non è rilevante, mentre importa la data della concessione dell'aiuto ovvero dell'atto che riconosce la titolarità dell'aiuto erogato a fronte dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

3. Sono escluse dagli aiuti disciplinati dal Regolamento generale di esenzione n. 800/2008 le imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

A tal fine all'atto della richiesta dell'aiuto le imprese dovranno dichiarare la loro posizione rispetto agli aiuti che la Commissione Europea ha dichiarato illegali e incompatibili, contestualmente all'autocertificazione del regime di aiuti prescelto. I facsimile di tale dichiarazione da utilizzare in sede di predisposizione della domanda di incentivo saranno scaricabili dal sito <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it>.

4. In conformità agli obblighi procedurali di cui al Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008, la Regione si impegna a:

- Conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione delle presenti Disposizioni, il quale dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal Regolamento summenzionato sono soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime;
- Segnalare al beneficiario, tramite l'atto di concessione dell'aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base della presente deliberazione, rispetto alla quale si specificherà il sito internet sul quale è pubblicata, è conforme all'art.40 del Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008.

5. Qualora il lavoratore assunto con contratto di apprendistato non sia classificabile quale "lavoratore svantaggiato" ai sensi del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008 o sussistano altre cause di esclusione tra quelle indicate ai paragrafi precedenti, la disciplina applicabile è quella del Regolamento c.d. de minimis (Reg. 1998/2006), le cui condizioni di applicazione sono indicate all'articolo successivo.

Articolo 3: Condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/06 c.d. "de minimis".

1. Possono beneficiare degli aiuti erogati in conformità al Regolamento 1998/2006 tutte le imprese, ad eccezione di quelle operanti nei seguenti settori:

- Attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- Registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007) rimanendo ammesse al "de minimis" e agli aiuti di importo limitato le assunzioni per vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
---	-----------------------------------

01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta <i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i> - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i> - lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (esclusione solo dal "de minimis")
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

2. L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di € 200.000,00, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati

ricevuti. Ugualmente non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di € 100.000,00.

3. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. I facsimile di tale dichiarazione da utilizzare in sede di predisposizione della domanda di incentivo saranno scaricabili dal sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>.

Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.